



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 136/15

Lussemburgo, 12 novembre 2015

Sentenza nella causa T-499/12
HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl, HSH Investment Holdings FSO
Sàrl / Commissione

Il Tribunale respinge il ricorso di due azionisti di minoranza della HSH Nordbank e conferma pertanto la decisione della Commissione del 2011 che autorizza, ad alcune condizioni, le misure di salvataggio tedesche adottate a favore di tale banca

La HSH Nordbank, società per azioni costituita nel 2003, in seguito alla fusione tra la Hamburgische Landesbank e la Landesbank Schleswig-Holstein, è la quinta banca regionale tedesca. Colpita dalla crisi dei "subprimes" che ha avuto origine nel 2007 e si è accentuata nel settembre 2008, in seguito al fallimento della banca Lehman Brothers,¹ la HSH Nordbank si è vista concedere una serie di misure di salvataggio. Essa ha pertanto beneficiato (i) di una ricapitalizzazione di 3 miliardi di euro mediante emissione di azioni della HSH Nordbank (tali azioni sono state integralmente sottoscritte da parte del suo azionista di maggioranza, la HSH Finanzfonds, istituto pubblico),² (ii) di una garanzia di rischio di 10 miliardi di euro³ concessa dai Länder di Amburgo e dello Schleswig-Holstein e (iii) di una garanzia di liquidità di 17 miliardi di euro, concessa dal fondo speciale tedesco per la stabilizzazione dei mercati finanziari.

Con decisione del 20 settembre 2011,⁴ la Commissione ha ritenuto che tali misure, pur costituendo degli aiuti di Stato, fossero compatibili con il mercato interno, con riserva del rispetto da parte della Germania di alcuni impegni e condizioni. In particolare, la HSH Nordbank doveva obbligarsi nei confronti della HSH Finanzfonds al pagamento una tantum di 500 milioni di euro, che la HSH Finanzfonds doveva in seguito destinare ad un «aumento di capitale mediante conferimenti in natura» della HSH Nordbank. Inoltre, era vietato alla HSH Nordbank distribuire dividendi fino all'esercizio 2014 compreso. Infine, per gli anni 2015 e 2016, la possibilità di distribuire dividendi era limitata.⁵

Due azionisti di minoranza della HSH Nordbank, gli investitori lussemburghesi HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO, hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per ottenere l'annullamento integrale o almeno parziale della decisione della Commissione. Tali investitori, unitamente ad altri facenti capo alla società americana JC Flowers & Co., detenevano il 25,67 % del capitale della HSH Nordbank prima della ricapitalizzazione. A seguito di tale ricapitalizzazione, ne detenevano solo il 9,19 %.

Con l'odierna sentenza, il Tribunale respinge il ricorso dei due azionisti.

¹ Secondo il fascicolo, la HSH Nordbank ha subito una perdita di 3,195 miliardi di euro nel 2008 e di 838 milioni di euro nel 2009.

² La HSH Finanzfonds è detenuta in parti uguali dai Länder di Amburgo e dello Schleswig-Holstein.

³ Si tratta di una garanzia detta di "second-loss" destinata a tutelare la HSH Nordbank contro le perdite suscettibili di influenzare il suo portafoglio di attività deteriorate nonché a rafforzare la quota di capitale propria della banca. Il segmento « first-loss » restava a carico della HSH Nordbank stessa.

⁴ Decisione 2012/477/JE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa all'aiuto di Stato SA.29338 [C 29/09 (ex N 264/09)] cui la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di HSH Nordbank (GU 2012, L 225, pag. 1).

⁵ Infatti, secondo la decisione, durante questo periodo, non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore al 50 % dell'utile di esercizio conseguito nell'esercizio precedente e comunque a condizione che i versamenti dei dividendi "non pregiudic[hino], neppure a medio termine, il rispetto delle disposizioni in materia di fondi propri delle istituzioni finanziarie ai sensi di Basilea III".

Il Tribunale dichiara, anzitutto, che il ricorso è ricevibile solo nei limiti in cui i due azionisti di minoranza chiedono l'annullamento della condizione attinente all'aumento del capitale della HSH Nordbank a beneficio esclusivo della HSH Finanzfonds mediante il pagamento una tantum di 500 milioni di euro. Infatti, dal momento che i loro interessi rispetto a tale operazione non coincidono con quelli della HSH Nordbank, i due azionisti devono potersi difendere agendo direttamente in via giurisdizionale e non solo chiedendo, quali azionisti, alla HSH Nordbank di introdurre un ricorso. A tale proposito, il Tribunale rileva che l'operazione in causa era neutra per la HSH Nordbank,⁶ mentre gli azionisti di minoranza vedevano ridursi la loro partecipazione e conseguentemente i loro diritti di azionisti. Al contrario, riguardo all'autorizzazione delle misure di salvataggio in quanto tali, nonché al divieto e alla limitazione della distribuzione dei dividendi, il Tribunale ritiene che gli interessi degli azionisti e quelli della società siano convergenti.

Il Tribunale respinge poi gli argomenti dei due azionisti di minoranza volti a dimostrare che, per quanto riguarda l'aumento del capitale mediante il pagamento una tantum di 500 milioni di euro, la decisione della Commissione fosse inficiata da errori.

Il Tribunale, in particolare, constata che, benché la conseguenza economica sia quella di diminuire il valore della partecipazione degli azionisti di minoranza nel capitale della HSH Nordbank, il pagamento una tantum è fondato in diritto, in quanto obbliga gli azionisti privati ad uno sforzo proporzionato a quello degli azionisti pubblici al momento della ricapitalizzazione: ne consegue che gli azionisti di minoranza non beneficiano indirettamente di un aiuto e che le misure in questione possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno. Del resto, la HSH Finanzfonds ha ricevuto le nuove azioni non nella sua qualità di azionista, ma esclusivamente in qualità di erogatore dell'aiuto. Per ottenere il riequilibrio necessario, sarebbe stato possibile fare ricorso ad un nuovo organismo di diritto pubblico che non fosse azionista, ma esclusivamente destinatario dei capitali; si sarebbe allora assistito alla stessa condivisione degli oneri tra tutti gli azionisti in favore dell'erogatore dell'aiuto, rappresentato da tale organo.

Il Tribunale conclude che i due azionisti di minoranza non hanno dimostrato che il pagamento una tantum, che aveva il solo obiettivo di rendere l'aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, costituisca una condizione sproporzionata o contraria al principio di parità di trattamento.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁶ Infatti, il versamento di 500 milioni di liquidità è stato simultaneamente compensato dall'aumento di 500 milioni del capitale sociale.